

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 843

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BACCHIN, GIUGNI, ANDREINI, PAVAN,
CREUSO, ZOTTI, RONZANI e PERIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1992

Interventi inderogabili e urgenti per la Regione Veneto
colpita da straordinari eventi atmosferici in particolare
modo a Venezia e Chioggia

ONOREVOLI SENATORI. - Nei giorni 7 e 8 dicembre 1992, il Veneto è stato colpito da violentissimi nubifragi, di rilevanza ampiamente superiore alle più elevate punte degli ultimi anni. Nubifragi che hanno causato alluvioni e danni rilevanti, in particolare modo alle città di Venezia e Chioggia dove i livelli delle acque sono stati superiori ai limiti, pur devastanti, raggiunti negli ultimi sei anni e creando pure in molti altri comuni del Veneto incommensurabili danni alle abitazioni, alle campagne, agli arenili, alle attività commerciali e artigianali e alle piccole industrie, collocate in un tessuto urbano già pesantemente provato e costantemente a rischio, nonché alle attività connesse al turismo, settore portante nelle città sopraindicate e nelle province limitrofe. La straordinaria ondata di maltempo ha colpito opere idrauliche e manufatti infrastrutturali tenuti in efficienza, già nella norma, con notevolissime difficoltà da parte degli

enti preposti. Pur ritenendo indilazionabile l'esigenza di promuovere una iniziativa, una volta per sempre concreta e definitiva, perchè questi gravissimi fatti non trovino più le condizioni per dover essere annoverati tra gli eventi accaduti a danno delle città di Venezia, e Chioggia e delle altre province e comuni del Veneto - tutto questo potrà peraltro accadere soltanto nel momento in cui si darà definitivo avvio all'uso dei fondi (ancora largamente inferiori alla necessità) previsti dalla legge speciale per Venezia e Governo, Regione e istituzioni locali metteranno a frutto i non pochi studi sin qui fatti per garantire la salvaguardia di un patrimonio di cotanto rilievo - si ritiene che lo Stato debba intervenire immediatamente e a ragione per contribuire a far fronte alla catastrofe eccezionale abbattutasi in un largo numero di comuni del Veneto.

Si conclude indicando ciò che si prevede in ciascun articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È assegnato alla regione Veneto un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione di interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 7 e 8 dicembre 1992 nei comuni del Veneto.

Art. 2.

1. I comuni che hanno subito danni e quindi sono interessati al provvedimento di legge vengono individuati con delibera della Giunta regionale entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono finalizzati alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie igienico-sanitarie e simili, alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento ed alla assistenza e riparazione di danni subiti da privati cittadini e da imprese.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1993. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.